



ORIGINALE

COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

Codice Ente 26363

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **10** reg. delib.

del **01/04/2021**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 81, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E S.M.I.

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì UNO del mese di APRILE alle ore 21:00, nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione.

A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica Covid – 19 la seduta, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e secondo le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio Comunale con Decreto n. 1 del 20/03/2020 (Protocollo n. 4378 del 20/03/2020), si tiene in videoconferenza, avvalendosi della piattaforma "GoToMeeting".

Il Presidente del Consiglio Sig. Piccinini Paolo, il Sindaco, Sig. Vigo Lorenzo, il Vicesindaco Sig.ra Raffinetti Anna, e il Segretario Comunale Sig. Bariani Roberto, risultano presenti nella sede istituzionale del Comune.

Il Segretario procede all'appello nominale dei consiglieri presenti, risultano collegati in videoconferenza al momento dell'adozione della presente delibera:

N. ordine		Presenti	Assenti	N. ordine		Presenti	Assenti
1.	VIGO Lorenzo	X		8.	CHIODA VALERIA	X	
2.	MUSSI Andrea	X		9.	FRASCHINI ALESSANDRO	X	
3.	RAFFINETTI Anna	X		10.	LA COGNATA Giuliana		X
4.	GUERCI Milena	X		11.	SEGGIO Salvatore	X	
5.	PICCININI PAOLO	X		12.	SPANU VALENTINA		X
6.	TAGLIANI Andrea	X		13.	POGGI STEFANO	X	
7.	DE PAOLI FABIANA	X					

TOTALE 11 2

Il Sig. PICCININI PAOLO - Presidente, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, verificata la qualità del segnale video e audio, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 81, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E S.M.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/04/1999 è stato approvato il vigente Regolamento Edilizio del Comune di Casteggio;
- con successive Delibere di Consiglio Comunale n. 16 del 22/04/2009 è stata approvata la variante parziale al Regolamento edilizio comunale ai sensi della legge 11 marzo 2005, n. 12, quale disciplina composizione e funzionamento della Commissione Edilizia e della Commissione del Paesaggio;

CONSIDERATO che l'art. 146 comma 6 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs n. 63/2008, prevede che la Regione possa delegare l'esercizio delle funzioni paesaggistiche ai Comuni, purché dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia;

DATO ATTO che:

- Regione Lombardia, con D.G.R. n. VIII/7977 del 06/08/2008, ha approvato i criteri per la verifica dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, criteri ulteriormente puntualizzati con la D.G.R. n. VIII/8139 del 01/10/2008, stabilendo che i Comuni si debbano conformare alle disposizioni nazionali e regionali inviando altresì documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari all'esercizio delle funzioni delegate;
- con l'art. 80 comma 9 della L.R. n. 12 del 15/03/2005, come sostituito dalla L.R. n. 38/2015 e successivamente modificato dalla L.R. n. 14/2016, la Regione ha previsto che *“Le funzioni amministrative di cui al comma 1 (rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004) nonché di quelle di cui al comma 8 possono essere esercitate solamente dai Comuni e dalle Unioni di comuni, dalla Città metropolitana di Milano o dalle Province, dagli enti gestori di parco regionale e dalle Comunità montane per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004”*;

DATO ATTO altresì che:

- l'articolo 4, comma 1sexies del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) stabilisce che *«Il Governo, le Regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs 28 agosto 1997*

n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di Regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. ...omissis... Il Regolamento edilizio tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai Comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.”;

- con D.G.R. n. XI/695 del 24/10/2018, Regione Lombardia, sulla base dell'intesa tra il

governo e le Regioni, ha recepito lo schema tipo del Regolamento edilizio e le definizioni tecniche uniformi e ha effettuato la ricognizione delle disposizioni normative in materia edilizia. La delibera fornisce le indicazioni utili per il necessario adeguamento dei Regolamenti edilizi comunali: prevede in particolare che i Comuni adeguino i propri Regolamenti edilizi entro 180 giorni dall'efficacia della stessa (ossia entro il 29 aprile 2019). Una volta decorso tale termine, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili;

- il Comune di Casteggio sta predisponendo una bozza di Regolamento edilizio che dovrà essere approvato al termine del processo di variante del vigente PGT attualmente in corso di espletamento;
- richiamata la D.G.R. XI/4348 del 21/02/2021 approvazione dei criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del d.lgs. n. 42/2004) e sostituzione delle d.g.r. VIII/7977 del 6 agosto 2008, d.g.r. VIII/8139 del 01 ottobre 2008 e d.g.r. VIII/8952 del 11 febbraio 2009.

RITENUTO quindi, nelle more dell'adeguamento del Regolamento edilizio comunale ai disposti del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i., della D.G.R. XI/695 del 24/10/2018 e della D.G.R. XI/4348, di dover riformare la Commissione per il paesaggio e le norme inerenti le modalità di costituzione, attribuzione e funzionamento della stessa al fine di allegarle al vigente Regolamento edilizio, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/04/1999, in linea con le indicazioni fornite da Regione ai Comuni, necessarie per garantire la differenziazione tra le attività di tutela paesaggistica e le funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia;

RITENUTO di demandare a successiva delibera della Giunta Comunale la nomina dei commissari e l'individuazione all'interno dell'ente di una struttura tecnica o una specifica professionalità cui attribuire la responsabilità tecnico amministrativa dei procedimenti di natura paesaggistica, in osservanza della D.G.R. n. VIII/7977 del 06/08/2008;

VISTO l'allegato Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il paesaggio comunale, ai sensi dell'art. 81, comma 1 della legge regionale 12/2005, predisposto dall'ufficio tecnico a recepimento delle disposizioni regionali;

VISTI:

- il D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.P.R. n. 31 del 13/02/2017;
- la L.R. n. 12 del 15/03/2005 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. VIII/7977 del 06/08/2008, la D.G.R. n. VIII/8139 del 01/10/2008 e la D.G.R. XI/4348 del 21/02/2021;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ritenuto di non richiedere il parere di regolarità contabile in quanto il presente non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Si apre la discussione durante la quale si svolgono gli interventi sinteticamente riprodotti nel verbale allegato;

Visto l'esito della votazione legalmente espressa per appello nominale:

Presenti n. 11

Favorevoli n. 8

Astenuti n. 2 Poggi - Seggio

Contrari n. //

Il Consigliere Guerri non risulta collegato in videoconferenza al momento della votazione.

DELIBERA

1. Di approvare, per le ragioni e le motivazioni espresse in premessa, l'allegato Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il paesaggio comunale, ai sensi dell'art. 81, comma 1 della L.R. n. 12 del 15/03/2005 e s.m.i., predisposto dall'ufficio tecnico ad integrazione del vigente Regolamento edilizio ed in recepimento delle disposizioni regionali, i cui contenuti sostituiscono quelli precedentemente approvati con Delibere di Consiglio Comunale n. 16 del 22/04/2009;

2. Di demandare all'ufficio tecnico e alla Giunta gli atti necessari e conseguenti volti alla nomina dei commissari ed al rinnovo della Commissione per il paesaggio, garantendo al contempo un'adeguata differenziazione tra le attività di tutela paesaggistica e quelle in materia di urbanistica ed edilizia ed individuando una struttura tecnica o una specifica professionalità cui attribuire la responsabilità tecnico amministrativa dei procedimenti di natura paesaggistica, in osservanza della D.G.R. n. VIII/7977 del 06/08/2008.

Successivamente con la seguente separata votazione espressa per appello nominale :

Presenti n. 11

Favorevoli n. 9

Astenuti n. 2 Poggi - Seggio

Contrari n. //

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(PICCININI PAOLO)

Il Segretario Comunale
(Roberto Bariani)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO COMUNALE
AI SENSI DELL'ART. 81, COMMA 1 DELLA LEGGE
REGIONALE 12/2005**

Approvato con deliberazione CC n. ____ del _____

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 81, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005

ART. 1 - FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del comune di **Casteggio**

ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. E' istituita la Commissione per il Paesaggio del comune di **Casteggio** ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle disposizioni e criteri approvati con DGR n. 7977 del 6 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in relazione alle competenze attribuite dalle vigenti norme legislative e regolamentari nonché dal presente regolamento.

ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il Paesaggio si esprime obbligatoriamente:
 - in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 ed all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
 - in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8;
 - in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale;
 - in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.
2. Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere:
 - sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12,
 - sui piani attuativi
 - compatibilità del progetto per il corretto inserimento paesaggistico ambientale, da valutare nelle componenti compositive estetiche percettive ed in riferimento ai coni paesaggistici di visuale.

ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da **3** membri aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
2. I membri della Commissione, devono essere scelti tra candidati che siano in possesso di Diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la

pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali ed aver maturato una pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica che dovrà risultare da specifico curriculum.

3. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione, ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
4. La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di avviso pubblico per la acquisizione di candidature e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.
5. Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, i laureati nonché i diplomati universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali; essi dovranno altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, come liberi professionisti in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Casteggio.
6. I candidati devono possedere:
 - se laureati, una esperienza professionale almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;
 - se diplomati, una esperienza professionale almeno quinquennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;
7. La Giunta Comunale può a discrezione individuare un proprio rappresentante che presenzia alle sedute di commissione senza diritto di voto e/o possibilità di espressione di pareri o giudizi relativi alle pratiche in esame, con la sola e mera funzione di osservatore.

ART. 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'

1. La nomina dei membri della Commissione è effettuata dalla Giunta Comunale sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda a seguito di avviso pubblico.
2. Con l'atto di nomina della Commissione Paesaggio viene anche designato il Presidente e indicata, eventualmente, una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.
3. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.
4. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che siano anche membri di Commissione Edilizia e/o urbanistica nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).
5. Il rinnovo dei componenti la Commissione Paesaggio, a seguito della decadenza della maggioranza dei componenti o del rinnovo degli organi amministrativi, è effettuato dalla Giunta Comunale a seguito di avviso pubblico e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.

ART. 6 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata da parte del tecnico responsabile dell'Ufficio Tecnico, il quale procede in tal senso, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, mediante avviso per posta elettronica certificata, posta elettronica non certificata, o anche a mezzo telefono.
2. In caso di particolare urgenza i termini di preavviso della convocazione possono essere ridotti e comunque non possono essere inferiori a tre giorni.

ART. 7 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.
2. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti.
3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono

astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso;

4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
5. La Commissione, in caso di esigenze collegate alla salute pubblica, può riunirsi in modalità asincrona, con l'acquisizione dei pareri entro data certa e successivo verbale; valgono tutte le prescrizioni del presente regolamento.

ART. 8 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente.
2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi ed il parere espresso, anche nel caso di cui all'art. 7 comma 5 del presente regolamento.
4. Il verbale, che dovrà anche riportare le motivazioni degli eventuali voti contrari alla decisione assunta, è sottoscritto almeno dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa.

ART. 9 - TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e che garantisca il rispetto dei termini di legge prescritti.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta dalla struttura tecnica o dalla specifica professionalità all'uopo individuata dall'Ente.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
4. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

ART. 10 - CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:
 - la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011);
 - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con gli indirizzi di tutela e le norme contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nonché con riferimento alle prescrizioni ed ai criteri paesaggistici indicati nel PGT comunale vigente.

ART. 11 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione rimane in carica per la durata del mandato amministrativo e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.
2. La Commissione può operare solo a seguito del provvedimento regionale di attribuzione all'Ente della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo

22 gennaio 2004, n. 42 e, nelle more dell'adozione del provvedimento regionale di conferma dell'idoneità, potrà continuare ad operare la precedente Commissione Paesaggio.

3. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a **3** sedute consecutive della Commissione, o a **5** sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.
4. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, si dimetta o decada dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti o dalla graduatoria degli idonei stilata a seguito di acquisizione delle candidature, ove esistente, ovvero alla nomina, tramite acquisizione e valutazione di candidature, dei componenti sostituiti che restano in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

ART. 12 - INDENNITA' E RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, la partecipazione alle commissioni previste dal presente regolamento è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; in caso di comprovate necessità sarà valutato dalla Giunta Comunale eventuale rimborso spese sostenute e documentato dal singolo commissario.